

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 17 aprile 2018, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**, Avv. Lorenzo Coen, Avv. Antonino Piro, Avv. Flavia Tobia **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

1) RECLAMO N°. 84 DELLA SOCIETÀ USD GAMBASSI CONTRO LA SOCIETÀ USC MONTELUPO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 351 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OLIVA ALESSIO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 14.11.2017.

Ordinanza.

2) RECLAMO N°. 113 DELLA SOCIETÀ SSD REAL RIETI SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD YOUNG RIETI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 406 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GOUAICHE ABDESSAMAD), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società SSD Real Rieti Srl e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Nulla per la tassa.

3) RECLAMO N°. 114 DELLA SOCIETÀ SSD REAL RIETI SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD YOUNG RIETI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 413 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MALFATTI MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società SSD Real Rieti Srl e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Nulla per la tassa.

4) RECLAMO N°. 115 DELLA SOCIETÀ SSD REAL RIETI SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD YOUNG RIETI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 377 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BLASETTI LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla Società SSD Real Rieti Srl e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Nulla per la tassa.

5) RECLAMO N°. 85 DELLA SOCIETÀ SICULA LEONZIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ RENDE CALCIO 1968 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 226 - PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA PER IL CALCIATORE FERREIRA DA LUZ MA MICHEL), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, preso atto della rinuncia al reclamo in forza dell'accordo intervenuto tra le parti, dichiara cessata la materia del contendere.

Ordina incamerarsi la tassa.

6) RECLAMO N°. 92 DELLA SOCIETÀ ASD ANZIO CALCIO 1924 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MIOCCHI DAVIDE, PUBBLICATA NEL 158/CAE-LND del 13.12.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Anzio Calcio 1924 e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del calciatore resistente in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre accessori se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

7) RECLAMO N°. 122 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ROSATI FABIO, PUBBLICATA NEL 197/CAE-LND del 1.2.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Viareggio 2014 ARL e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del calciatore resistente in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre accessori se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina addebitarsi la tassa.

8) RECLAMO N°. 104 DELLA SOCIETÀ US SPORTING ARNO ASD CONTRO LA SOCIETÀ ASD LASTRIGIANA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 410 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE JAYAWICKRAMA SANCHANA), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società US Sporting Arno ASD e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Ordina addebitarsi la tassa.

9) RECLAMO N°. 105 DELLA SOCIETÀ GSD LA SPEZIA CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ CLUB MILANO SSDARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 428 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PICELLI ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società GSD La Spezia Calcio e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Ordina incamerarsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**; Avv. Cristina Fanetti, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Marina Vajana **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

10) RECLAMO N°. 107 DELLA SOCIETÀ ASD SANCATALDESE CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD REALNISSA FC AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 409 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GUTTILLA ANDREA MARIA), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara cessata la materia del contendere e, annulla limitatamente alla pronuncia sul premio, la decisione della Commissione Premi.

Conferma per il resto quanto al pagamento della penale.

Ordina addebitarsi la tassa.

11) RECLAMO N°. 108 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING RIETI CONTRO LA SOCIETÀ USD POGGIO NATIVO 2014 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 408 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GUIDI IVAN), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Rieti e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina addebitarsi la tassa.

12) RECLAMO N°. 109 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING RIETI CONTRO LA SOCIETÀ USD POGGIO NATIVO 2014 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 398 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FIORONI FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Rieti e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina addebitarsi la tassa.

13) RECLAMO N°. 110 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING RIETI CONTRO LA SOCIETÀ FC RIETI SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 414 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MANCINI ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Rieti e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina addebitarsi la tassa.

14) RECLAMO N°. 111 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING RIETI CONTRO LA SOCIETÀ ASD TOFFIA SPORT AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 427 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PEZONE RAFFAELE), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Rieti e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina addebitarsi la tassa.

15) RECLAMO N°. 112 DELLA SOCIETÀ ASD GRASSINA CONTRO LA SOCIETÀ US SETTIGNANESE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 449 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE VICINI FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla Società ASD Grassina e, per l'effetto, riforma la decisione impugnata, condannando la Società ASD Grassina al pagamento del rimanente premio di preparazione, nella somma di € 1.650,00 (Euro milleseicentocinquanta/00).

Conferma per il resto la penale.

Ordina restituirsi la tassa.

16) RECLAMO N°. 116 DELLA SOCIETÀ AC PERUGIA CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD UNITED CIVITANOVA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 391 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DI BIAGIO JACOPO), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società AC Perugia Calcio Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina addebitarsi la tassa.

17) RECLAMO N°. 127 DELLA SOCIETÀ BENEVENTO CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ SPD AMITERNINA SCOPBITO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 234 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE DEL PINTO LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 25.1.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società Benevento Calcio Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata certificazione della Commissione Premi.

Ordina addebitarsi la tassa.

18) RECLAMO N° 133 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CHIUMARULLO ALESSIO, PUBBLICATA NEL C.U. 214/CAE-LND DEL 20.2.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Fulgor e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Ordina addebitarsi la tassa.

19) RECLAMO N° 134 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MUSTONE DOMENICO, PUBBLICATA NEL C.U. 214/CAE-LND DEL 20.2.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Fulgor e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Ordina addebitarsi la tassa.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del calciatore resistente in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre accessori se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina addebitarsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**; Avv. Carmine Fabio La Torre, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

20) RECLAMO N° 128 DELLA SOCIETÀ ASD PRO GORIZIA CONTRO LA SOCIETÀ ASD TRIESTE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 505 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TREVISAN MATTIA), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 25.1.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Pro Gorizia e, per l'effetto, dispone trasmettersi gli atti alla Commissione Premi per la riquantificazione del premio.

Nulla per la tassa.

21) RECLAMO N° 129 DELLA SOCIETÀ ASD CSF CARMAGNOLA CONTRO LA SOCIETÀ ACD LUCENTO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 467 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE COULIBALY BOUBACAR), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 25.1.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD CSF Carmagnola e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

22) RECLAMO N°. 130 DELLA SOCIETÀ ASD SOVODNJE SSD CONTRO LA SOCIETÀ ASD PRO GORIZIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 484 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE LUTMAN ELIA), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 25.1.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Savodnje SSD e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

23) RECLAMO N°. 131 DELLA SOCIETÀ ACD CASTEL DEL PIANO 1966 CONTRO LA SOCIETÀ ASD SANTA SABINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 503 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TALARICO ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 25.1.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società ACD Castel Del Piano 1966 e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

24) RECLAMO N°. 94 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GRAGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE RINALDI GIUSEPPE, PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 13.12.2017.

Ordinanza.

**Il Presidente DEL TFN
Sez. Vertenze Economiche
Avv. Stanislao Chimenti**

Publicato in Roma il 20 aprile 2018.

**Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano**

**Il Commissario Straordinario
Roberto Fabbricini**